

SCHEDA INFORMATIVA

RICORSO PAS INSERIMENTO IN GAE

L'iniziativa giudiziaria in questione avrà ad oggetto l'impugnazione dei decreti ministeriali che prevedono l'impossibilità per gli abilitati/abilitandi PAS di essere inseriti nelle GAE.

L'importanza e l'urgenza della iniziativa giudiziaria è rafforzata da quanto contenuto nella Legge c.d. "Buona Scuola", che, come noto, relega in una posizione del tutto marginale gli abilitati PAS, impedendogli, di fatto, di poter aspirare alla immissione in ruolo se non attraverso una (nuova) procedura concorsuale.

Oltre ciò, il recente D.M. del MIUR n. 326 del 3 giugno 2015 (che ha annullato e sostituito il precedente DM 248/15) prevede il mero inserimento per gli abilitati PAS in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di aggiornamento.

L'obiettivo dell'inserimento in GAE degli abilitati/abilitandi PAS risulta possibile, soprattutto alla luce di un recente pronunciamento del Consiglio di Stato (ordinanza cautelare n. 5873 del 19 dicembre 2014), in un ricorso patrocinato dall'Avv. Antonio De Angelis, che ha disposto l'ammissione con riserva nelle GAE di alcuni abilitati PAS (primo e per lungo tempo unico caso nazionale)..

OBIETTIVO DEL RICORSO

In via principale, la domanda principale contenuta nei ricorsi sarà quella di consentire l'ammissione di tutti i ricorrenti nelle GAE.

In via meramente subordinata, verrà richiesto che gli abilitati/abilitandi PAS vengano quantomeno inseriti nelle GAE a pettine, e non in elenco aggiuntivo (per tale ragione, è comunque necessario presentare la domanda per l'inserimento in II fascia prevista dal D.M. n. 326 del 2015).

TIPOLOGIA DI RICORSO

I ricorsi saranno collettivi.

QUALE IL GIUDICE COMPETENTE

Ad oggi, esiste un quadro giurisprudenziale estremamente contraddittorio, che non consente di individuare con assoluta certezza quale sia il Giudice competente a decidere sulla vicenda.

In particolare, esiste una parte della Giurisprudenza che ritiene competente a decidere il Giudice

Amministrativo (TAR Lazio e Consiglio di Stato), un'altra parte che ritiene invece competente il Giudice Ordinario (Tribunale del Lavoro del luogo ove è stato svolto l'ultimo servizio e/o ove si intende entrare in GAE).

La scelta fatta dall'Avv. De Angelis è quella di ricorrere al Giudice Amministrativo, anche sulla scorta di alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli sull'argomento (la già citata ordinanza del Consiglio di Stato n. 5873 del 2014, recenti -anche di luglio 2015- sentenze del Consiglio di Stato che affermano la giurisdizione del GA in tutte le controversie nelle quali, come nel caso di specie, vengono formulate censure: *"attinenti ai criteri generali di formazione delle graduatorie ad esaurimento"*).

La scelta del Giudice Amministrativo consente altresì la proposizione di un ricorso collettivo, con conseguente contenimento dei costi; optando per il ricorso al Giudice del Lavoro, ci si troverebbe costretti, di fatto, ad agire individualmente, con conseguente notevole aumento dei costi (almeno € 1.000,00 per ogni ricorrente).

Sul punto, si fa rilevare che la notizia di un abilitato PAS inserito in GAE a seguito di ricorso dinnanzi al Giudice del Lavoro di Terni risulta del tutto priva di fondamento (il soggetto in questione è stato inserito in GAE in virtù di abilitazione conseguita all'estero).

COME FUNZIONA UN RICORSO AL TAR

Dopo la notifica, il ricorso sarà depositato presso il TAR del Lazio.

Il TAR fisserà immediatamente una udienza (c.d. camera di consiglio) entro 20 giorni circa dal deposito del ricorso.

In quella sede, il TAR deciderà se accogliere o meno la domanda di ammissione con riserva dei ricorrenti nella GAE indicata nella documentazione da compilare.

Il TAR, se accoglie la domanda cautelare contenuta nel ricorso, può infatti in una prima fase (c.d. fase cautelare) soltanto ammettere CON RISERVA il ricorrente, in attesa di una sentenza definitiva (che, ragionevolmente, non si avrà prima di almeno un 7/8 mesi dal deposito del ricorso).

La sentenza definitiva se, come auspicabile, di accoglimento del ricorso, cancellerà la riserva e consentirà la definitiva ammissione del ricorrente nella GAE

L'eventuale esito negativo del TAR può sempre essere impugnato dinnanzi al Consiglio di Stato; l'Avv. De Angelis si impegna sin d'ora a proporre l'eventuale appello cautelare in Consiglio di Stato ad un costo non superiore ad € 100,00 per ciascun ricorrente.

TEMPI DEL RICORSO AL TAR

Presumibilmente entro settembre il TAR deciderà con ordinanza cautelare sulla ammissione dei ricorrenti in GAE.

Ciò non consentirà di aspirare ad un risultato giudiziale prima delle immissioni in ruolo previste per l'anno

scolastico 2015/16.

Sul punto, si fa rilevare che le GAE relative alla stragrande maggioranza delle classi di concorso non verranno esaurite con le immissioni in ruolo previste per l'a.s. 2015/16, ma verranno utilizzate anche per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2016/17.

In ogni caso, un eventuale provvedimento giudiziale intervenuto anche successivamente a settembre 2015, potrà spiegare i suoi effetti positivi (immissione in ruolo), anche nelle (pochissime) classi di concorso che verranno esaurite con le immissioni previste nel settembre 2015, e comunque prima del nuovo concorso nazionale (il cui bando dovrebbe essere pubblicato a dicembre 2015).

COSTI DI PARTECIPAZIONE AL RICORSO

Il costo per la partecipazione al ricorso è di € 150,00, da bonificare direttamente all'Avv. Antonio De Angelis. Nessuna ulteriore somma verrà richiesta per tutto il giudizio dinanzi al TAR.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico pari ad € 150,00 alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT28A0103014400000003789113

BIC: PASCITMMTER

Intestazione: Antonio De Angelis, indicando la seguente causale: ricorso PAS+ nominativo del ricorrente.

TEMPI E MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO

Tutta la documentazione necessaria (vedi punto successivo) per la partecipazione al ricorso dovrà essere **inviata** all'Avv. Antonio De Angelis con raccomandata 1 **entro e non oltre VENERDI 14 AGOSTO 2015 (farà fede la data di invio del plico)**

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE:

- 1) Modello A3 con prova dell'avvenuto invio all'organo competente (il termine indicato del 30 giugno 2015 potrà essere barrato e al suo posto indicata a penna la data dell'avvenuto conseguimento del titolo, se successiva al 30 giugno 2015)
- 2) Domanda inserimento GAE con prova dell'avvenuto invio all'organo competente (l'abilitazione PAS non è prevista nel modulo, aggiungerla a penna)
- 3) tre copie della procura rilasciata all'Avv. Antonio De Angelis firmate in originale
- 4) due copie del documento di identità e codice fiscale
- 5) copia dell'avvenuto bonifico
- 6) attestazione avvenuto conseguimento abilitazione PAS (o, in caso di mancato rilascio nei tempi richiesti, dichiarazione in autocertificazione).

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA DOCUMENTAZIONE:

AVV.ANTONIO DE ANGELIS
VIA DELLA CASERMA N.5
05100 TERNI.

Importante: tutta la documentazione dovrà essere anticipata (scansionando tutti i documenti) a mezzo mail al seguente indirizzo: pasricorso@gmail.com .

Per tutte le informazioni, l'Avv. De Angelis risponderà direttamente alla vostre telefonate dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 20, al seguente numero: 348.4782212.

SI ALLEGA:

- 1) MODELLO A3
- 2) DOMANDA INSERIMENTO GAE
- 3) PROCURA AVV. DE ANGELIS